

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)500 def.

Bruxelles, 17 ottobre 1989

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti
la messa in commercio dei roditori nella Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La commercializzazione dei roditori, ed in particolare di conigli, lepri, topi e ratti, rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Ai fini di uno sviluppo razionale di questa attività, di una maggiore produttività del settore, nonché della realizzazione del mercato interno, occorre adottare a livello comunitario regole di polizia sanitaria per quanto riguarda l'immissione dei roditori sul mercato nella CEE.

L'acclusa proposta di regolamento prevede un'armonizzazione delle norme che disciplinano l'immissione di tali animali nel territorio comunitario. La soppressione delle disparità attuali favorirà gli scambi intracomunitari di roditori, sia pur nel rispetto di determinati requisiti di polizia sanitaria onde evitare il diffondersi di malattie.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti
la messa in commercio dei roditori nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i roditori, in particolare conigli, lepri, topi e ratti, sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE;

considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale della produzione di roditori e quindi di una maggiore produttività del settore, occorre stabilire norme comunitarie per la messa in commercio dei roditori nella Comunità;

considerando che l'allevamento di roditori, e più particolarmente di conigli, rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che, per favorire gli scambi intracomunitari di roditori, è opportuno sopprimere le disparità esistenti fra gli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

considerando che, per evitare il diffondersi di malattie contagiose, è d'uopo stabilire le norme di polizia sanitaria cui deve rispondere la messa in commercio dei roditori;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dal regolamento (CEE) n. del Consiglio, relativo ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli autonomi da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme di polizia sanitaria disciplinanti la messa in commercio dei roditori sul territorio nella Comunità.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

1. Roditori : gli animali dell'ordine dei roditori, compresi i lepriformi;
2. Roditori domestici : i roditori nati, allevati e tenuti in cattività;
3. Roditori selvatici : i roditori nati e viventi nel loro ambiente naturale.

Articolo 3

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, tutti i roditori possono essere messi in commercio nella Comunità, semprechè non siano soggetti ai divieti di cui agli articoli 5 o 6.

Articolo 4

La presenza, effettiva o sospetta, delle seguenti malattie deve essere dichiarata al servizio veterinario ufficiale :

- rabbia,
- mixomatosi,
- virosi emorragica del coniglio,
- tularemia.

Articolo 5

1. E' vietata l'uscita da un'azienda di roditori domestici che provengano o siano stati in contatto con animali di un'azienda in cui si sia constatata o si sospetti la presenza di una delle malattie menzionate all'articolo 4, alla quale i roditori in questione siano sensibili.
2. Se non tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti e non tutti i locali sono stati disinfettati, il suddetto divieto ha una durata minima di :
 - 1 mese nel caso della rabbia,
 - 2 mesi nel caso della mixomatosi,
 - 2 mesi nel caso della virosi emorragica,
 - 3 mesi nel caso della tularemia,a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Articolo 6

1. E' vietata l'immissione sul mercato di roditori selvatici provenienti da una zona di 10 Km di raggio nella quale si sia accertata o si sospetti la presenza di una delle malattie menzionate nell'articolo 4.
2. Il suddetto divieto ha una durata minima di 3 mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Articolo 7

Sono applicabili le norme previste dal regolamento (CEE) n.
specialmente per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché per quanto riguarda le misure di salvaguardia da applicare.

Articolo 8

Sino all'entrata in vigore di una normativa comunitaria in materia, le condizioni alle quali è soggetta l'importazione di roditori da paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle cui sono subordinati gli scambi intracomunitari.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, ove cio' si riveli necessario per l'applicazione uniforme del regolamento, procedere a controlli in loco. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito dei controlli eseguiti.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro assegnati.

La Commissione stabilisce le disposizioni generali di attuazione del presente articolo, nonché il codice di regole da seguire nell'esecuzione dell'ispezione di cui al presente articolo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA riguardante :

Progetto di proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili all'immissione dei roditori sul mercato nella Comunità.

1. <u>Linea di bilancio</u> :	<u>Voce</u> :	<u>Denominazione</u> :
III B	382	Controlli nel settore agricolo

2. Base giuridica : Art. 43 del trattato CEE

3. Classificazione : Spesa non obbligatoria

4. Obiettivo del provvedimento :

Verifica dell'applicazione del regolamento (art. 9)

5. Metodo di calcolo :

5.1 Natura della spesa : spese di missione

5.2 Percentuale del finanziamento comunitario : 100 %

5.3 Calcolo : 200 giorni di missione all'anno, a 170 ECU al giorno (costo attuale delle ispezioni) = 34.000 ECU all'anno

6. Incidenze finanziarie sugli stanziamenti d'intervento :

6.1 Scadenziario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (in mio di ECU)

<u>Esercizio</u>	<u>Stanz. imp./Stanz. pag.</u>
1991	0,034
1992	0,034
1993	0,034
1994	0,034
1995	0,034
esercizi successivi	
Totale	0,170

6.2 Finanziamento durante l'esercizio in corso : Nessuno

7. Osservazioni : Nel quadro della presente proposta, occorre inoltre 1 posto A 7/6 supplementare.

ISSN 0254-1505

COM(89) 500 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-89-496-IT-C

ISBN 92-77-54315-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo